NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 6

Presentazione delle domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalita' fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Versione in vigore dal 31 marzo 1992, non più in vigore dal 18 aprile 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia
Estremi	Legge 27 febbraio 1992, n. 222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-controllo-dell-esportazione-e-del-transito-dei-prodotti-ad/art-6-presentazione-delle-domande-di-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it